



Athenaeum Srl

Società tra Professionisti



Dott. Giovanni Cremona
Dott. Paolo Monarca
Dott.ssa Michela Tinti
Dott. Andrea Mancini
Dott. Mirko Bellegotti
Dott.ssa Francesca Colombo

Dott.ssa Barbara Lombardi
Dott. Riccardo Fanelli
Dott.ssa Paola Zanaboni
Dott.ssa Daniela Pinchirolì
Dott.ssa Marina Torretta
Dott.ssa Francesca Amenini
Dott.ssa Clarissa Cremona

Circolare di aggiornamento n. 16/2024:

Il Concordato Preventivo Biennale

Le ultime novità fiscali in breve

Le scadenze del mese di ottobre

Athenaeum Srl STP

Sede Legale
Via N. Bixio, 2/C - 21052
Busto Arsizio (VA)

Sedi Operative
Piazza Maggioli, 34 - 20015
Parabiago (MI)
Tel. 0331 - 49.99.11

Via N. Bixio, 2/C - 21052
Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 - 49.99.22

Fax 0331 - 49.99.99

Email infoservice@athstp.com
Pec athenaeum-stp@legalmail.it
Sito: www.athstp.com

Cap. Sociale € 100.000.= i.v.
P. IVA/C.F. 11654000964

Registro delle Imprese di Varese
n. 11654000964 -
R.E.A. Varese n. 385169
Iscritta all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Busto Arsizio al n. 22

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) sta recentemente subendo numerose modifiche normative. Di seguito si riportano le più significative contenute nel Decreto Correttivo (D.lgs. n. 108/2024) e nella Circolare n. 18/E dell'Agenzia delle Entrate.

Requisiti di accesso

L'accesso al CPB è precluso ai contribuenti che:

- presentino **debiti maturati in anni precedenti** riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi e definitivamente accertati (non rilevano i debiti per i quali è stato emesso un provvedimento di rateazione);
- abbiano conseguito **nel corso del 2023 redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito di impresa o autonomo** (solo per i soggetti ISA);
- nel corso del **2024** aderiscano al **regime forfetario** o siano interessati da **operazioni straordinarie** – fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di rami aziendali – o **modifiche della compagine sociale** nel corso del 2024,

Cause di cessazione

Il **CPB cessa** i suoi effetti nell'esercizio in cui il contribuente:

- modifichi l'attività esercitata nel biennio concordatario rispetto a quella del periodo d'imposta precedente;
- cessi l'attività;
- aderisca al regime forfetario;
- dichiari ricavi di importo superiori a € 7.746.853;
- in presenza di casi eccezionali, subiscano una riduzione del reddito eccedente il 30% rispetto a quelli oggetto di concordato;
- sia interessato da operazioni straordinarie o modifiche della compagine sociale.

Benefici dell'adesione

Ai soggetti aderenti al CPB sono riconosciuti i **benefici premiali ISA**, compresi quelli IVA, e **non possono subire accertamenti**, salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal concordato.

Cause di decadenza

Il **contribuente decade dal CPB** e il CPB **cessa di produrre effetto** per entrambi i periodi d'imposta nei seguenti casi:

- vengano rilevati ricavi non dichiarati o l'inesistenza/l'indeducibilità di costi o spese dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati oppure risultino commessi altri violazioni di importo di non lieve entità;
- a seguito di presentazione di dichiarazione integrativa che presenti una quantificazione del reddito o del valore della produzione netta diversa da quella sulla base della quale è stata accettata la proposta di concordato;
- in dichiarazione dei redditi siano indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB;
- ricorra una causa di esclusione dal CPB;
- venga meno il requisito di accesso di non esistenza di debiti tributari o previdenziali;
- vi sia l'omesso versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato.

Soggetti ISA

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente che per poter aderire al CPB per il 2024-2025 i **contribuenti devono avere applicato gli ISA per il 2023**.

Sono quindi esclusi dal CPB:

- i soggetti che non hanno applicato gli ISA per il 2023 pur presentando il Mod. ISA ai fini della comunicazione dei dati dichiarati, es. le imprese multiattività che per l'attività prevalente dichiarano ricavi superiori al 30% dei ricavi totali;
- i contribuenti forfettari che abbiano superato il limite degli € 85.000 di ricavi e proventi per il 2023, dal momento che non applicano gli ISA.

Nel caso di accettazione della proposta, il contribuente dovrà indicare nelle dichiarazioni 2024-2025 gli importi concordati.

Forfettari

L'Agenzia ha definito che possono aderire al CPB i **contribuenti forfettari** che per il 2023 dichiarino **ricavi o compensi non superiori a € 85.000** e che abbiano iniziato l'attività prima del 2023.

L'adesione per i soggetti forfettari è prevista per il solo 2024 in via sperimentale.

Determinazione del reddito soggetti ISA

Il reddito proposto ai **lavoratori autonomi** deve essere calcolato **senza considerare gli elementi di reddito non tipicamente riconducibili all'attività propria del professionista** e cioè:

- plusvalenze e minusvalenze;
- redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e/o studi associati;
- corrispettivi ricevuti a seguito di cessione della clientela e/o di elementi immateriali.

Queste tipologie di componenti di reddito dovranno essere comunque considerate ai fini della determinazione del reddito di periodo e, conseguentemente, tassate.

Anche per la determinazione del **reddito d'impresa** è necessario considerare solo il **reddito direttamente correlato all'esercizio dell'attività tipica d'impresa**, escludendo di conseguenza:

- plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive;
- perdite su crediti;
- utili e perdite derivanti da partecipazioni in società di persone e/o studi associati o società di capitali trasparenti nonché dividendi da società di capitali o enti, che devono essere tassati secondo le regole ordinarie.

Le eventuali perdite fiscali pregresse possono essere considerate ai fini della determinazione del reddito imponibile per gli esercizi 2024 e 2025.

In entrambi i casi di diversa tipologia di reddito, **il reddito dichiarato non può essere inferiore a € 2.000**.

Ai fini IRAP, il valore della produzione netta (VAP) deve essere determinato senza considerare i componenti individuati ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e di impresa e al netto delle spese per il personale e delle altre deduzioni ai fini IRAP.

I contribuenti forfettari determinano il reddito al netto dei contributi previdenziali.

Gli eventuali maggiore o minore reddito e il valore della produzione netta effettivo

non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dei contributi previdenziali per gli esercizi di vigenza del concordato.

Le **Casse previdenziali private** hanno già comunicato che il concordato non produce effetti in ordine agli obblighi contributivi degli iscritti alle singole Casse.

Determinazione degli acconti

Gli acconti delle imposte devono tenere conto dei redditi e del VAP concordati.

In particolare, sono previste delle maggiorazioni per il versamento del 1° e del 2° acconto per il 2024, primo anno di adesione al CPB.

La maggiorazione versata in sede di acconto sarà scomputata dall'imposta complessiva dovuta in sede di saldo.

Lettera informativa dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia sta inviando a tutti i contribuenti una lettera informativa dove vengono elencati i vantaggi del concordato e segnalato l'intensificarsi delle attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiranno.

CPB 2024-2025 e sanatoria 2018-2022

In sede di conversione del Decreto Omnibus, D.L. n. 113/2024, è stato introdotto uno specifico emendamento al CPB per offrire la **possibilità ai soggetti ISA di aderire al CPB per il 2024 e 2025 e, contemporaneamente, fruire di una sanatoria per gli anni dal 2018 al 2022.**

Il punteggio ISA dei contribuenti aderenti determina sia il maggiore imponibile sia l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta per il "regime di ravvedimento" degli anni pregressi e il contestuale allungamento dei termini di decadenza dall'accertamento.

La previsione è in attesa di approvazione definitiva alla Camera.

Si segnala che, al momento, mancano ancora indicazioni sul trattamento ai fini previdenziali dei maggiori imponibili eventualmente determinati per gli anni pregressi.

LE ULTIME NOVITA' FISCALI IN BREVE

Blocco delle cessioni delle rate residue per detrazioni edilizie
Risposte dell'Agenzia delle Entrate al Telefisco del 19 settembre 2024

In occasione del recente Telefisco, l'Agenzia delle Entrate ha confermato il blocco della cessione delle rate residue di detrazioni edilizie non ancora fruite a partire dal 29 maggio 2024. A partire da tale data non è infatti più possibile optare per la cessione del credito corrispondente alle rate residue non ancora fruite, anche nei casi in cui si posseggano i requisiti per rientrare nelle deroghe al blocco dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Nuova Sabatini capitalizzazione MiMit, aggiornamento del 18 settembre 2024

Il MiMit ha reso noto che le imprese che investono in beni strumentali potranno presentare la domanda per il riconoscimento del contributo "Nuova Sabatini capitalizzazione" a partire dal 1° ottobre 2024.

L'ammontare delle agevolazioni è rapportato agli interessi calcolati su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del:

- 5% per le micro e piccole imprese
- 3,575%, per le medie imprese.

--	--

<p>Credito Transizione 5.0 <i>Decreto MiMit del 11 settembre 2024</i></p>	<p>A partire dal 12 settembre 2024, le imprese che hanno effettuato nuovi investimenti per i quali spetta il credito d'imposta Transizione 5.0 possono utilizzare la piattaforma disponibile nella sezione Transizione 5.0 del sito del GSE per presentare la comunicazione di completamento del progetto di innovazione.</p> <p>Entro 10 giorni dalla trasmissione di detta comunicazione, il GSE comunicherà alle imprese l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione.</p> <p>Si ricorda che senza l'invio delle comunicazioni non è possibile fruire dei crediti d'imposta.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE SCADENZE DEL MESE DI OTTOBRE

Attenzione – Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8 D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994) sia, infine dell'art. 18 D. Lgs 241/1994 sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

Di interesse	Eseguito

I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con modello F24 Elide.

Per la gestione degli adempimenti connessi (registrazione – adempimenti successivi) è utilizzabile il modello RLI disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Giovedì, 10 ottobre

INPS

Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (III trimestre 2024).

Di interesse	Eseguito

Martedì, 15 ottobre

Annotazione separata nel registro dei corrispettivi

Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente (**settembre**) per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Termine per effettuare la comunicazione dei dati dei titolari effettivi presso il registro imprese.

Di interesse	Eseguito

Fatturazione differita ed annotazione

Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

L'iva relativa alle fatture differite dovrà essere conteggiata nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione-consegna-spedizione e non in quella del mese di emissione o registrazione della stessa.

Di interesse	Eseguito

Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

Trasmissione fattura elettronica operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.

Di interesse	Eseguito

Mercoledì, 16 ottobre

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Liquidazione dell'iva dovuta per il mese di **settembre** e versamento dell'imposta dovuta. Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente (o dell'anno precedente) deve essere esclusivamente versato (se l'importo risultante risulta a debito) mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Di interesse	Eseguito

Ritenute – Redditi lavoro autonomo, dipendente, provvigioni, locazioni brevi

Di interesse	Eseguito

Versamento delle ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (**settembre**) e versamento di addizionali regionali/comunali sul reddito da lavoro dipendente.

Contributi previdenziali

Di interesse	Eseguito

Versamento contributi previdenziali relativi al mese di **settembre** per INPS, Gestione separata INPS, INPS ex Enpals, INPGI.

Versamento delle ritenute sui dividendi

Di interesse	Eseguito

Versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente.

Lunedì, 21 ottobre

Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Di interesse	Eseguito

Comunicazione credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari e per commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili relativamente la periodo di riferimento di **settembre** 2024.

Venerdì, 25 ottobre

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile dei dati statistici acquisti e cessioni

Di interesse	Eseguito

Presentazione in via telematica all'Ufficio doganale competente per territorio dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente (**settembre**). Invio dei dati statistici per elenchi acquisti e cessioni per soggetti obbligati.

Giovedì, 31 ottobre

Adesione concordato preventivo biennale

Di interesse	Eseguito

Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 13/2024, così come modificato dall'art. 4, D.Lgs. n. 108/2024.

Denuncia UNIEMENS

Di interesse	Eseguito

Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di **settembre** 2024.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Di interesse	Eseguito

Versamento della rata bimestrale posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo.

Modello 770/2024

Termine per effettuare l'invio telematico del Mod. 770/2024 e delle eventuali certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata.

Di interesse	Eseguito

Dichiarazione Redditi SC, SP e PF 2024 e Dichiarazione IRAP 2024

Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Fisconline, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP.

Di interesse	Eseguito

IVA – modello TR rimborso/compensazione trimestrale

Termine entro il quale trasmettere la richiesta IVA a credito relativa al III trimestre 2024.

Di interesse	Eseguito

Versamento delle imposte ai fini IRES – IRAP soggetti a cavallo

Versamento delle imposte risultanti dal modello REDDITI – IRAP dovute dalle società di capitali, persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi, società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° maggio – 30 aprile.

Di interesse	Eseguito

Versamento del secondo acconto ai fini IRES – IRAP soggetti a cavallo

Versamento del secondo acconto imposte ai fini IRES – IRAP dovute dalle società di capitali, persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi, società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° dicembre – 30 novembre.

Di interesse	Eseguito

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Parabiago (MI), li 3 Ottobre 2024

Dott.ssa Cremona Clarissa

Le Circolari di Studio sono consultabili anche al seguente link:

<https://www.athstp.com/pubblicazioni-e-news/>